



AII. A)

Comprensivo dell'all. 1a), 1b), 1c)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA E COMUNE DI NARNI CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE N. 11

AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

**AI FINI DELLA ATTUAZIONE DELLE AZIONI A VALERE SULL'ASSE II "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTÀ" DEL POR FSE - UMBRIA 2014-2020**

TRA

La **Regione Umbria**, Piazza Italia, 1 - 06121 Perugia, P.IVA 01212820540 - C.F.80000130544, rappresentata da:

- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;
- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;

E

Il **Comune di Narni**, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 11 Narni con sede legale in, via, (CF e P.IVA), rappresentato da:

- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;
- NOME E COGNOME, incarico, ambito di assegnazione;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- a decorrere dal 01.01.2014 si è avviata la programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020; in tale contesto la Regione Umbria è titolare del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C(2014) 9916 *final* del 12.12.2014, la cui complessiva dotazione finanziaria è pari ad € 237.528.802,00;
- l'asse 2 del Programma Operativo Regionale FSE Umbria 2014-2020 è interamente rivolto all'attuazione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà, per un importo complessivo di € 55.526.158,00 di cui € 27.763.079,00 di sostegno dell'Unione Europea;

VISTE

- gli atti normativi e di programmazione definiti a livello comunitario, statale e regionale richiamati in esteso nella specifica sezione a) dell'allegato 1);



- gli atti normativi e di programmazione regionali relativi alle politiche di inclusione sociale nel POR FSE Umbria richiamati in esteso nella specifica sezione b) dell'allegato 1);
- gli atti normativi e di programmazione nazionale relative alle politiche sociali, richiamati in esteso nella specifica sezione c) dell'allegato 1);
- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 11 Narni fra i Comuni della medesima Zona compreso il Capofila, sottoscritta il 9 giugno 2017, in particolare per il PO FSE, richiamata in esteso nella sezione d) dell'allegato 1);
- il documento di indirizzo attuativo (D.I.A.) approvato con D.G.R. N. 1130/2015 e successivamente modificato e integrato con le D.G.R. n. 192 del 29.02.2016, n. 285 del 21.03.2016 e n. 1494 del 12.12.2016 al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze emerse nel 2015 e nel 2016, per la parte di pertinenza ai fini del riparto delle risorse;
- i documenti *“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”* e *“Strategia di comunicazione”* approvati in data 07 luglio 2015 dal Comitato di sorveglianza istituito con DGR n. 270 del 10.03.2015;
- la Determinazione Direttoriale 18 novembre 2016, n. 11343 recante in oggetto *“PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O).”* e successivamente modificato e integrato con DD 5576 del 07/06/2017 recante in oggetto *“PO Umbria FSE 2014-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017”*;
- la DD 1563 del 21/02/2017 recante in oggetto *“PO FSE Umbria 2014-2020. Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” per il 2014-2020”* e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 1633 del 29.12.2015 avente ad oggetto *“POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà”*;
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

Considerata la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico degli Enti Locali”*, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della Zona sociale n. 11 Narni, sottoscritta tra i Comuni di Narni, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Otricoli, Penna in Teverina, sottoscritta da tutti i Comuni della Zona sociale il 9 giugno 2017, allegato 1), sezione D) parte integrante e sostanziale del presente atto e in forza della quale il Comune di Narni, in qualità di Comune capofila, sottoscrive il presente accordo;

Riconosciuta la necessità di disciplinare l'attuazione delle attività di interesse comune di cui all'Asse II del POR FSE, svolte nell'ambito dell'adempimento delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali assegnate ai Comuni dall'ordinamento vigente, attraverso lo strumento dell'accordo di collaborazione, secondo i seguenti principi guida:

- valenza strutturale delle azioni sostenute dal FSE, attraverso la produzione e l'implementazione di modelli comuni di intervento e lo sviluppo congiunto di strumenti;
- rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 1303/2013;
- integrazione fra risorse, anche verso quelle rinvenienti dalla programmazione nazionale;



- accompagnamento alla riforma delle autonomie locali nella realizzazione della gestione associata, anche al fine del rafforzamento delle economie di scala;
- allocazione delle risorse sulla base dei principi di proporzionalità, pari opportunità, non discriminazione, peculiarità sociali e territoriali;
- guida regionale esercitata in una logica di *governance* partecipata, di coprogettazione e di sussidiarietà orizzontale;
- ripartizione reale di compiti e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche parti dell'accordo;
- articolazione attuativa rivolta a consentire adeguate condizioni di implementazione e messa a regime, anche attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa della Regione e dei Comuni, per lo specifico delle politiche sociali, nonché per l'efficiente uso del FSE;
- monitoraggio in itinere e valutazione, al fine del rispetto dei riferimenti di efficienza ed efficacia nell'uso e negli impatti delle risorse.

Considerato che con DGR 180 del 27-02-2017, che recita in oggetto "*DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale*", è stato disposto che gli interventi, a valere sull'Asse 2 del PO FSE Umbria 2014-2020, indicati nel Documento di Indirizzo Attuativo da ultimo approvato con DGR 1494/2016, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale, sono quelli di seguito elencati:

- a) *Mediazione familiare* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 500.000,00;
- b) *Servizio di assistenza domiciliare ai minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 5.640.000,00;
- c) *Tutela minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 3.700.000,00;
- d) *Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 3.500.000,00;
- e) *Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 2.808.000,00;



- f) *Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusionione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusionione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
- g) *Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusionione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusionione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP), per l'importo complessivo di € 2.388.500,00;
- h) *Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 2 AdP), per l'importo complessivo di € 3.000.000,00.

Considerato che con la citata DGR 180/2017, così come integrata e modificata con DGR 566 del 27-2-2017, relativamente all'intervento "*Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)*", sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse per ciascun intervento di cui sopra che fanno riferimento, in attuazione della normativa in vigore, a parametri demografico-sociali e conseguentemente è stato approvato il relativo riparto delle risorse, il quale nel rispetto del DIA riporta anche i target fisici e finanziari;

Presto atto che il presente accordo ha natura di accordo tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, a norma dell'art. 15 della l. 241/1990 ss.mm.i. escluso dalla disciplina degli appalti pubblici a norma dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

Considerato che con D.G.R. n. ... del ... e con delibera n. deldella Giunta del Comune di Narni, quale comune capofila della relativa Zona sociale n. 11, è stato approvato lo schema di questo accordo comprensivo dei suoi allegati.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2 Finalità dell'accordo



1. L'accordo, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 1303/2013, è complessivamente rivolto a qualificare il sistema regionale delle politiche sociali, innovando le modalità di erogazione dei servizi, estendendo le possibili aree di utenza nonché aumentando il numero dei destinatari finali, in modo da:
 - a) ridurre la povertà e l'esclusione sociale attraverso misure di inclusione attiva centrate sulle famiglie ed i minori, agendo in modo complementare ed integrato con le altre risorse, nella prospettiva dell'innovazione sociale;
 - b) rafforzare le condizioni di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi, in particolare per le persone in difficoltà economica e le persone in condizioni di disabilità, anche come fattore di conciliazione favorevole ad una maggior partecipazione al mercato del lavoro;
 - c) rafforzare i servizi educativi e di cura rivolti a minori ed agli anziani ed i relativi dispositivi di programmazione e produzione.
 - d) favorire uniformità dei servizi, anche ai fini della parità di trattamento nell'accesso agli stessi, sul territorio.
2. La Regione Umbria ed il Comune di Narni, in qualità di capofila della zona sociale "n. 11 Narni" stipulano il presente accordo al fine di garantire, in collaborazione e nel rispetto di quanto pattuito in ragione dei rispettivi ruoli, l'attuazione delle azioni di cui all'asse 2 "*Inclusione sociale e lotta alla povertà*" del POR FSE 2014-2020, di seguito elencate:
 - a) *Mediazione familiare* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - b) *Servizio di assistenza domiciliare ai minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - c) *Tutela minori* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - d) *Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
 - e) *Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
 - f) *Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipa-



zione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);

- g) *Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 1 AdP);
- h) *Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)* (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti a i bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia; Azione 2 AdP).

Art. 3

Contenuti oggetto dell'accordo

1. E' oggetto dell'accordo la realizzazione, da parte del Comune di Narni capofila della Zona sociale di n. 11 sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del presente accordo, dei seguenti interventi a valere sul PO FSE Umbria 2014-2020, per un ammontare complessivo di € 1.319.009,34 :

Fondo e Asse di riferimento	Obiettivo Tematico (OT)	Risorse finanziarie destinate all'OT	Interventi	Schede di dettaglio degli interventi o rinvio	Risorse finanziarie destinate all'azione
FSE (Asse II)	OT9 - Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà	€ 1.319.009,34	Mediazione familiare	Allegato 2a) al presente atto	€ 28.464,98
			Servizio di assistenza domiciliare ai minori	Allegato 2b) al presente atto	€ 321.085,00
			Tutela minori	Vedi c.3 del presente articolo	€ 210.640,87
			Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità	Allegato 2c) al presente atto	€ 210.960,68
			Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 169.250,74
			Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 60.274,48
			Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 133.320,38
			Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità)	Vedi c.3 del presente articolo	€ 185.012,21

2. Gli interventi sono realizzati dal Comune capofila a favore di tutti i Comuni costituenti la zona sociale, secondo la relativa programmazione sociale. E' escluso il trasferimento dei fondi di cui al presente accordo di collaborazione fra Comune capofila e Comuni costituenti la zona sociale.



3. Gli interventi denominati *Mediazione familiare, Servizio di assistenza domiciliare ai minori e Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità* sono realizzati secondo le caratteristiche specificate in dettaglio nell'allegato 2a), 2b), e 2c) parti integranti e sostanziale del presente accordo. In merito invece agli interventi denominati *Tutela minori, Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente), Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità*, la Regione e il Comune di Narni, Capofila della Zona Sociale n. 11, Narni provvedono, ad integrazione del presente accordo, a coprogettare gli interventi nei modi e nelle forme di accettazione della proposta ai sensi dell'art. 1326 del c.c. nonché secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 12.
4. La Regione realizza nell'ambito del presente accordo azioni di sistema coerenti e funzionali all'evoluzione strutturale, così come definito nel POR FSE.

Art. 4

Durata

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2023, data finale di ammissibilità delle spesa a valere sul POR FSE 2014-2020 salvo proroga sottoscritta da entrambe le parti e comunque fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dei programmi operativi regionali relativi al periodo di programmazione 2014-2020, per l'oggetto di cui al presente accordo.

Art. 5

Criteri di trasferimento delle risorse e flussi finanziari al Comune capofila

1. La Regione destina, ai sensi della DGR n. 180 del 27.02.2017 e della DGR 566 del 23.05.2017 risorse fino all'ammontare massimo di € 22.536.500,00 del POR FSE dell'Asse 2 e con riferimento alla durata del presente accordo che nello specifico, per la Zona sociale n. 11 Narni ammontano ad € 1.319.009,34 così come indicato al precedente art. 3.
2. Il valore effettivo dei trasferimenti è definito in esito alla rendicontazione delle operazioni sostenute, sulla base delle loro caratteristiche attuative così come definite dall'art. 3 e allegato 2) del presente accordo ed entro il limite di cui al precedente comma 1.
3. Al fine del rispetto degli obblighi definiti dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario 2 del PO FSE Umbria 2014-2020, nonché in ragione delle esigenze di programmazione la Regione procede al trasferimento delle risorse finanziarie secondo il criterio di seguito indicato:
 - a) per un importo pari al 30% delle risorse previste per ogni intervento di cui all'art. 3 ovvero per ogni scheda di intervento, entro i termini definiti al successivo comma 4, relativo ai flussi finanziari;
 - b) per un importo pari al 65% delle risorse previste per ogni intervento di cui all'art. 3 ovvero per ogni scheda di intervento, entro 90 giorni dalla rendicontazione dei costi eligibili (presentazione della domanda di rimborso intermedia), pari ad almeno il 30% dell'ammontare delle risorse trasferite per la medesima scheda di intervento.



- c) il saldo entro 30 giorni dalla rendicontazione finale dei costi eligibili (presentazione della domanda di rimborso finale).
4. I flussi finanziari delle risorse a valere sul presente accordo, di cui al punto a) del precedente comma 3, è il seguente:
- a) con riferimento agli interventi *Mediazione familiare, Servizio di assistenza domiciliare ai minori e Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità*, le cui schede di dettaglio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2a, 2b e 2c), il trasferimento avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
 - b) con riferimento agli interventi *Tutela minori, Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio), Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente), Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità*, le cui schede di dettaglio, approvate con delibera di Giunta regionale, saranno oggetto di successiva integrazione del presente accordo così come stabilito dall'art. 3 comma 3, il trasferimento avverrà entro 30 giorni dall'accettazione da parte del Comune capofila di zona sociale della proposta di integrazione presentata dalla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 sopra richiamato.
5. Le modalità e i termini di trasferimento delle risorse di cui ai punti a) b) e c) del precedente comma 3 si applicano a tutti gli interventi oggetto dell'accordo.
6. Il Comune capofila di zona sociale, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, partecipa, anche con risorse proprie e dei Comuni della zona anche nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione di Zona per la gestione associata, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all'utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche direttamente riferibili agli interventi realizzati. I costi indiretti, anche se imputabili alle attività previste dal presente accordo, non sono eligibili e quindi non possono essere rendicontati, se non nei modi e termini stabiliti dal Manuale Generale delle Operazione GE.O..
7. In caso di mancato raggiungimento dei target finanziari e fisici indicati nell'allegato 2), nonché di mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione (cap. 5.3 delle schede di intervento - all.2) si applica quanto disposto dall'art. 9, comma 1 del presente accordo.
8. Sono rimborsabili, a ristoro delle spese sostenute nell'ambito delle attività previste, solo i costi direttamente sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo e ammessi a rendicontazione.

Art. 6

Rapporti tra comune capofila e comuni costituenti la zona sociale

1. Il comune di Narni sottoscrive il presente accordo di collaborazione con la Regione Umbria in quanto capofila della Zona Sociale su delega dei Comuni costituenti la Zona sociale, come da convenzione di cui all'allegato 1 sezione D), ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 265 del Testo Unico "Sanità e Servizi Sociali", che definisce obbligatoriamente i servizi, le attività e gli interventi oggetto di gestione associata, le loro modalità organizzative e gestionali, le responsabilità del Comune Capofila e dei Comuni associati. Gli interventi oggetto del presente accordo ricadono tra i servizi, attività ed interventi a gestione associata.



2. Il Comune Capofila agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni.
3. Il Comune capofila e i singoli Comuni della Zona, attraverso gli Uffici della Cittadinanza, individuano i potenziali destinatari finali delle operazioni secondo le modalità descritte nelle schede di intervento proponendoli, ai fini dell'eligibilità al FSE, all'Ufficio di Piano, attraverso il Sistema Informativo Sociale regionale (SISO).
4. Il Comune capofila di Zona sociale, attraverso provvedimento dell'Ufficio di Piano, attribuisce il beneficio al destinatario finale e aggiorna il Sistema Informativo Sociale regionale.
5. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché tutti quelli derivanti dal presente accordo, facenti capo al Comune capofila, Narni, a seguito di convezione per la gestione associata fra comuni della Zona sociale.

Art. 7

Ripartizioni di funzioni e compiti

1. L'attuazione del presente Accordo avviene nel rispetto del principio di leale collaborazione e coprogettazione per la realizzazione dell'interesse pubblico comune fra istituzioni, sulla base degli specifici ruoli ad esse propri.
2. Il Servizio *"Programmazione e sviluppo della Rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria"* con il presente accordo:
 - a) programma, anche sulla base delle caratteristiche della zona sociale, le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle azioni di cui all'asse 2 *"Inclusione sociale e lotta alla povertà"* del POR FSE 2014-2020;
 - b) assegna i *target* fisici e finanziari, ai fini del rispetto del Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'Asse II del PO FSE Umbria 2014-2020 e provvede al monitoraggio del loro stato di avanzamento, al fine della eventuale riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'art. 8;
 - c) definisce le caratteristiche degli interventi sostenuti dal FSE, in termini di *i)* contenuti di servizio/intervento, *ii)* tipologie di destinatari finali e criteri di loro eligibilità, *iii)* le spese ammissibili; *iv)* modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione (a costi reali o a costi standard nei casi in cui quest'ultima tipologia di rendicontazione sia prevista dalla normativa e dalle disposizioni regionali), monitoraggio, verifica e controllo, valutazione sulla base del sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 CCI 2014IT05SFOPZ10 (SI.GE.CO.), nonché sulla base delle determinazioni regionali in materia; *v)* i criteri di rimodulazione del servizio/interventi e delle risorse per l'efficacia e l'efficienza degli stessi in relazione ai target fisici e finanziari del servizio/intervento, secondo le modalità di cui all'articolo 9 e 12;
 - d) definisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e comunitari relativamente alle modalità e ai criteri per la selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza: *i)* tutte le tipologie e le fasi dell'affidamento di servizi/interventi, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, o della concessione a persone fisiche di cui all'art. 12 della legge 241/1990 o ai sensi dell'art. 268 bis, comma 1, lett. f) della l.r. 11/2015 ss.mm.ii., *ii)* le caratteristiche e gli elementi essenziali degli atti da adottare per ciascuna fase in relazione agli obiettivi da conseguire, ivi incluse le regole per la formazione di commissioni di valuta-



zione, comitati ecc; *iii*) le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del servizio/intervento; *iv*) gli standard qualitativi e quantitativi del servizio/intervento e i criteri di rimodulazione del finanziamento in relazione al livello di raggiungimento degli standard; *v*) le modalità dei flussi informativi tra Regione/Comune capofila di zona sociale rispetto alla procedura di attuazione delle operazioni per il controllo *in itinere* dello stato di avanzamento e della conformità delle attività relativamente alle regole come sopra definite;

- e) cura l'integrazione degli interventi volti all'inclusione sociale finanziati da risorse comunitarie (cosa si intende.
3. Rileva in capo all'Autorità di Gestione del POR FSE - Umbra 2014-2020 l'interrezza delle funzioni di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013, svolte avvalendosi delle strutture regionali responsabili di attuazione secondo quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo. L'Autorità di Gestione del FSE esprime parere obbligatorio circa la coerenza programmatica, sostanziale e finanziaria, degli interventi oggetto di programmazione da parte del Servizio *"Programmazione e sviluppo della Rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria"* rispetto al POR e al DIA.
 4. La Direzione Regionale *"Programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate"*, anche per il ruolo di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali a valere sui fondi strutturali, favorisce l'integrazione interna al POR FSE (fra assi), fra il POR FSE e gli altri fondi strutturali regionali (con particolare riferimento al FESR), nonché verso i PON, ferme restando le responsabilità programmatiche ed attuative dei relativi Servizi competenti.
 5. La Regione favorisce e supporta gli interventi oggetto del presente accordo, mediante la realizzazione di azioni a regia regionale anche ai sensi della DGR del 29-12-2015 n. 1633 coerenti e funzionali all'evoluzione strutturale del sistema così come definito nel POR FSE.
 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, p. 10 del Regolamento (UE) 1303/2013 il Comune capofila di zona sociale si configura, per quanto sopra richiamato, quale beneficiario delle operazioni sostenute con le risorse trasferite dalla Regione nell'ambito del presente accordo di collaborazione.
 7. Il Comune capofila di zona sociale attua la programmazione definita dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti, delle disposizioni di cui al presente articolo, dei *target* fisici e finanziari assegnati come definiti nell'allegato 2), curando:
 - a) tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei servizi ivi incluse tutte le fasi della procedura di attuazione delle operazioni, come definite al cap. 6 delle schede di intervento allegate al presente accordo e oggetto di successiva integrazione di cui all'art. 3 comma 3, secondo le regole impartite dalla Regione ai sensi del presente articolo, ivi inclusa la regola che le procedure individuate dal Comune capofila della Zona sociale, prima della approvazione, vengano inviate alla Regione per il rilascio del parere di conformità rispetto a quanto definito nelle schede di intervento allegate al presente accordo e oggetto di successiva integrazione di cui all'art. 3 comma 3;
 - b) l'individuazione dei destinatari finali ai sensi dell'art. 6 comma 3 e il loro accesso ai benefici attribuiti, attraverso i propri Servizi sociali/Uffici della cittadinanza, disponendo:
 - I. l'attribuzione del beneficio al destinatario finale, attraverso provvedimento dei Servizi sociali/Ufficio di piano e l'aggiornamento del Sistema Informativo Sociale regionale nonché di altri sistemi informativi regionali, utilizzando la documentazione tecnica ed economica richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e disposizioni regionali;



- II. l'intera gestione amministrativa e l'eventuale contenzioso delle operazioni finanziate, anche con riferimento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..

Art. 8

Responsabilità delle parti

1. Il Comune capofila di Zona sociale, quale organismo pubblico e beneficiario delle operazioni il cui contenuto risulta chiaramente definito all'art. 3 del presente accordo, è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle stesse e, conseguentemente, compete al Comune beneficiario anche la responsabilità di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, incluse le procedure di attuazione delle stesse, così come definite al cap. 6 delle schede di intervento allegato al presente accordo e oggetto di successiva integrazione di cui all'art. 3 comma 3;

In particolare compete al Comune capofila:

- realizzare le attività in conformità al progetto approvato, incluso il piano finanziario e nel rispetto del termine previsto per l'esecuzione;
 - rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
 - rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;
 - adottare un sistema di contabilità separato ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
 - rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
 - conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e a metterla a disposizione in caso di controllo;
 - rispettare le norme dell'Unione europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
 - rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le scadenze previste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni di spesa e i dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 112 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 - di accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli potranno realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull'utilizzo del finanziamento erogato, anche mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a ciò incaricato il libero e tempestivo accesso alle strutture;
 - di autorizzare la Regione Umbria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant'altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilità anche nella modalità open data e alla loro inclusione nell'elenco delle operazioni.
2. Il Comune capofila, in qualità di beneficiario, è tenuto a conservare, in applicazione dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché del SI.GE.CO., tutti i documenti giustificativi relative alle spese e al-



le verifiche per un periodo di due anni a decorrere al 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali delle operazioni completate.

3. La Regione, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie, mette in campo controlli documentali e in loco su ciascun intervento previsto dal presente accordo. I contenuti, le modalità e le tempistiche di svolgimento di detti controlli sono descritti dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014/2020, adottato con DGR n. 162 del 27/02/2017 e dalle allegate Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni. In base a tali disposizioni, la Regione verifica, tra quant'altro, che i servizi/interventi cofinanziati siano stati erogati, che il Comune beneficiario abbia pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni stabilite dal presente accordo (cfr. art. 125, § 4, lett. a) – UE – 1303/2013). A tal fine la Regione assolve alla funzione di rendere tracciabile la spesa nonché di documentare la regolarità del processo attraverso la pista di controllo, che, così come definita dal SI.GE.CO., è costituita da una serie di diagrammi di flusso che documentano per ciascun macro-processo, lo svolgimento delle diverse fasi e cioè:

- la programmazione,
- la selezione delle operazioni,
- l'attuazione delle operazioni
- la rendicontazione,
- la certificazione della spesa.

Attraverso ciascuno di tali processi documenta inoltre, a livello di operazione, il tracciato dei pagamenti e lo svolgimento delle verifiche, l'applicazione delle procedure di selezione delle operazioni, la regolarità dei singoli pagamenti e delle procedure di esecuzione, il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e il pagamento del contributo pubblico ai destinatari finali.

Art. 9

Integrazione e revisione

1. In presenza di situazioni che determinino impatti sulla programmazione, anche verificato lo stato di attuazione, in caso di ritardi e/o non conseguimento dei target, la Regione, sentito il Comune capofila di zona sociale, può ridefinire i contenuti e le risorse di cui al presente accordo sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Le parti sottoscrivono le modifiche definite, che divengono parte sostanziale del presente accordo con le modalità previste dall'art. 1326 del codice civile.
3. In caso di variazione del Comune capofila della Zona Sociale, il nuovo capofila subentra integralmente e senza soluzione di continuità nei diritti e nei doveri derivanti dal presente accordo, procedendo alla sottoscrizione del medesimo.

Art. 10

Risoluzione dell'accordo

1. La Regione Umbria ha facoltà di disporre la risoluzione della presente accordo in caso di violazione delle



norme in esso contenute, delle schede allegate e delle norme che disciplinano i Fondi europei, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio.

Art. 11
Controversie

1. Ogni controversia relativa al presente atto sarà di esclusiva competenza del Foro di Perugia.

Art. 12
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia ed ogni altra disposizione e/o determinazione regionale che si renda necessaria per la attuazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Umbria

Per il Comune capofila di Zona sociale di Narni

Allegato 1) "Fonti normative", composto:

- **1a)** gli atti normativi e di programmazione definiti a livello comunitario, statale e regionale;
- **1b)** gli atti normativi e di programmazione regionali relativi alle politiche di inclusione sociale nel POR FSE Umbria;
- **1c)** gli atti normativi e di programmazione nazionale relative alle politiche sociali;
- **1d)** convenzione per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 11, Narni, fra i Comuni della medesima Zona compreso il Capofila, sottoscritta da tutti i Comuni della Zona sociale il 9 giugno 2017;

Allegato 2) Interventi oggetto dell'accordo ricomprese nell'Asse II PO FSE Umbria 2014-2020 "Inclusione sociale e lotta alla povertà", composto:

- **2a) Mediazione familiare** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);
- **2b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP);



- **2c) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità** (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; Azione 1 AdP).



Sezione A) POLITICA DI COESIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Normativa comunitaria

- Comunicazione della Commissione Europea Comunicazione COM(2010) 3.03.2010 Europa 2020 “Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordi di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 -09/11/2012);
- Regolamento n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il Quadro Finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- Regolamento Delegato (UE) N. 1180/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo Europeo di sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nonché degli stati membri ammessi a beneficiare del Finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della



dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

- Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
- Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 della CE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. 1303/13 del PE e del Consiglio per le modalità di trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni su strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme detta-



gliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Atti di programmazione di livello statale

- Documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020" del 27.12.2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d'intesa con i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale è stato avviato il confronto pubblico per la preparazione dell'Accordo di partenariato;
- Accordo di Partenariato ITALIA 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2014;
- PON Inclusione 2014-2020 – 2014IT05SFOP001, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)10130 del 17.12.2014;
- Norma nazionale di ammissibilità della spesa (programmazione 2014-2020).

Atti di programmazione di livello regionale

- DGR 941 del 30 luglio 2012 che definisce il modello di governance per l'avvio della futura programmazione, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale - tra le tre Direzioni regionali e i relativi Ambiti di coordinamento - con il ruolo di analizzare le priorità e gli obiettivi della Strategia Europa 2020 in relazione agli 11 obiettivi tematici generali della proposta di regolamento generale dei Fondi del QSC e tradurli in priorità specifiche di investimento regionale per ciascun Fondo del QSC;
- "Quadro strategico regionale 2014-2020", adottato con DGR 698 del 16 giugno 2014;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014;
- Programma Operativo regionale FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)929 del 12.02.2015;
- Comitato Unico di Sorveglianza dei POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020, istituito con DGR n. 270 del 10.03.2015, il quale nella seduta di insediamento ha approvato il Regolamento interno di funzionamento;



- Documento “Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni – Reg. UE 1303/2014 – Adottato dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015 (art. 110, c.2, lett. a Reg. UE 1303/2013);
- Strategia di Comunicazione unitaria dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE 2014-2020, adottata dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015 (art. 110, c.2, lett. d Reg. UE 1303/2013);
- la Determinazione Direttoriale 18 novembre 2016, n. 11343 recante in oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: *approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O).*” e successivamente modificato e integrato con DD 5576 del 07/06/2017 recante in oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: *approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017*”;
- la DD 1563 del 21/02/2017 recante in oggetto “PO FSE Umbria 2014-2020. *Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” per il 2014-2020*” e ss.mm.ii.;
- Documento di Indirizzo Attuativo del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 1130 del 27.03.2015, successivamente modificata ed integrata con le D.G.R. n. 192 del 29.02.2016 e n. 285 del 21.03.2016;
- Strategia Agenda Urbana, di cui alle DD.GG.RR. n. 296/2014, 211/2015, 641/2015, 525/2016, 618/2016, 750/2016 e s.m.i.;
- Strategia Aree Interne di cui alle DD.GG.RR. n. 996/2014, 1380/2014, 1771/2014, 213/2015, 399/2015, 45/2016, 521/2016 e s.m.i.;
- ITI Progetto integrato d’area del bacino del Trasimeno, di cui alle DD.GG.RR. 1163/2015, 93/2016, 591/2016, 859/2016 e s.m.i.;
- Piano Unitario di valutazione, preadottato con DGR n. 1496 del 14.12.2015 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020;
- DGR del 29 dicembre 2015, n. 1633 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell’asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà” che ha approvato il documento contenente la “Linea di indirizzo sulla programmazione dell’Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020”, il quale, in particolare, partendo dai principi di policy dell’Asse 2, delimita gli schemi di programmazione per l’attuazione delle azioni e stabilisce la base per avviare la programmazione specifica delle singole azioni di cui all’Asse 2, definendo per ognuna di esse – attraverso l’opportuno processo di *governance* – lo schema applicabile.

Sezione B) NORME ED ATTI REGIONALI RELATIVI ALLE POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE NEL POR FSE UMBRIA

- Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11. Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.
- Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 7 marzo 2017;
- Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 18. Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.



- Legge regionale 21 novembre 2014, n. 21. Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico;
- Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1. Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010 n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione).
- DGR 26 luglio 2011, n. 876. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009. Adesione da parte della Regione Umbria.
- DPGR 12 gennaio 2017, n. 6. Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, art. 352 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità". Costituzione;
- DGR 21 marzo 2016, n. 286. Costituzione Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità legge regionale 15 aprile 2015, n. 11 articolo 352;
- DGR 24 novembre 2008, n. 1620. Piano di monitoraggio regionale dei servizi socio-assistenziali nell'area della disabilità adulti. Avvio della sperimentazione sui dodici Ambiti Territoriali del metodo Agenda 22 propedeutico alla implementazione delle Regole Standard delle Nazioni Unite per le persone con disabilità adulta;
- DGR 31 agosto 2015, n. 996. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente anno 2015 ai sensi della DDG n. 111/77. Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Anno 2015.
- DGR 29 novembre 2016, n. 1372. Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) - Programmazione risorse 2016 destinate alle Zone Sociali;
- DGR 25 novembre 2013 n. 1313; DGR 17 novembre 2014 n. 1472; DGR 28 settembre 2015 n. 1108; DGR 14 novembre 2016, n. 1301. Progetto sperimentale in materia di vita indipendente ed inclusione sociale nella società delle persone con disabilità. Presentazione del Progetto regionale "Vita indipendente". Proposta di adesione.
- DCR 9 ottobre 2000, n. 20. Legge 28 agosto 97, n. 285 recante disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza – definizione degli ambiti territoriali di intervento e delle Linee di indirizzo per l'attuazione della legge medesima;
- DGR 8 marzo 2010, n. 1105. Linee di indirizzo regionali per l'area dei minori e delle responsabilità familiari;
- DGR 2 luglio 2007, n. 1116. Adozione linee di indirizzo per la promozione del benessere delle giovani generazioni. Azione di sistema nell'area della prevenzione sociale;
- DGR 23 dicembre 2009, n. 1983. Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 1176;
- DGR 28 maggio 2013, n. 1179. Linee di indirizzo sull'Affidamento familiare di cui alla Legge 184/83 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 1 giugno 2011, n. 539. Programma attuativo interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Intesa CU 29 aprile 2009). Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di do-



mande per l'iscrizione all'elenco regionale "Family Help" e del progetto operativo "Sperimentazione Nidi Familiari";

- DGR 2 dicembre 2013, n. 1370. Progetto regionale "Family help", DGR n. 7 del 16/01/2013. Approvazione Avviso per l'assegnazione di contributi (buoni) Family Help per servizi di cura e sostegno educativo per famiglie o donne madri sole finalizzati ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e riparto delle risorse;
- DGR 19 novembre 2013, n. 1291. Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento "Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I. P.P.I.)" e successivi atti di adesione, da ultimo DGR n. 149 del 12 dicembre 2016;
- Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18. Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- DPGR 22 gennaio 2014, n. 5. Nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 e s.m.i;
- Regolamento regionale 19 dicembre 2005, n. 8. Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti in età minore;
- Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la prima infanzia.
- Legge regionale 25 novembre 2016, n. 14. Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini;

Sezione C) NORME NAZIONALI RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI

- Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Legge 21 maggio 1998, n. 162. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Legge 18 marzo 2009, n. 3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- D.P.R. 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
- DGR 12 gennaio 2005, n. 21. Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001.
- DGR 30 novembre 2009, n. 1708. Legge regionale 4 giugno 2008, n.9 "Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni". Programmazione delle risorse, riferi-



menti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative;

- Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, (*art. 21 che attribuisce alle Istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa*);
- DPR 6 novembre 2000, n. 347. Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
- DPR 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
- Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- Legge 15 gennaio 1994, n. 64. Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970;
- Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- Legge 31 dicembre 1998, n. 1176. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
- Legge 11 marzo 2002, n. 116. Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;
- Legge 24 ottobre 1980, n. 742. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
- Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di famiglia;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale;



- Legge 23 dicembre 1997, n. 1151. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- Legge 3 agosto 1998, n. 269 ss.mm.ii. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- Legge 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile;
- Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone.